

Codice A1813B

D.D. 17 marzo 2020, n. 689

**L.r. n° 45/89 Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione per la realizzazione di nuova viabilità rurale a servizio delle borgate Faretta ed Avranco in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nei comuni di Traversella e Valchiusa (To). Richiedente: Consorzio Strada Avranco**



**ATTO N. DD-A18 689**

**DEL 17/03/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** L.r. n° 45/89 Vincolo per scopi idrogeologici - Autorizzazione per la realizzazione di nuova viabilità rurale a servizio delle borgate Faretta ed Avranco in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici nei comuni di Traversella e Valchiusa (To). Richiedente: Consorzio Strada Avranco

**VISTI**

- l'istanza pervenuta in data 16/09/2019 protocollo in ingresso n° 40966/A1813A , presentata dal Consorzio strada Avranco (C.F. *omissis*) con sede in *omissis*, volta ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di nuova viabilità rurale a servizio delle borgate Faretta ed Avranco nei Comuni di Traversella e Valchiusa, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Traversella al foglio n° 1, particelle n° 52, 82 ed 84, ed al NCT del comune di Valchiusa, già Vico Canavese, al foglio n° 17, particelle n° 8, 9, 10, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 36, 37, 41, 56, 60 e 153;
- la documentazione allegata alla istanza, e le successive integrazioni, conservate agli atti,

**Considerato che:**

- il Consorzio Strada Avranco in data 14/10/2016, protocollo 33372-SIAP, ha presentato la domanda di aiuto n° 20201064464 per l'ammissione agli aiuti previsti dalla Misura 4, Sottomisura 4.3, Operazione 4.3.2 per la realizzazione di interventi di miglioramento di viabilità rurale e la realizzazione di un nuovo acquedotto rurale a servizio delle borgate Faretta ed Avranco nei Comuni di Traversella e Valchiusa, già Vico Canavese;
- il Consorzio Strada Avranco, a conclusione della seconda fase di istruttoria è stato ammesso in via definitiva agli aiuti previsti dalla Operazione 4.3.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte con la D.D. n° 2589 del 26/07/2019;
- con nota prot. n° 42800/DA1813A in data 25/09/2019 si comunicava l'avvenuto avvio del procedimento e contestualmente si richiedeva che gli elaborati progettuali fossero integrati con

cartografia tematica geologica-geomorfologica e dei dissesti di dettaglio nel termine di quindici (15) giorni;

- il Consorzio strada Avranco, con nota in data 10/10/2019, protocollo in ingresso n° 45469/DA1813A, ha trasmesso le integrazioni richieste con nota prot. n° 42800/DA1813A in data 25/09/2019, entro il termine fissato;

- con nota prot. n° 53044/DA1813A in data 18/11/2019 si comunicava che in sede di sopralluogo in situ era stato riscontrato che il percorso previsto attraversava un territorio montano dalle caratteristiche molto complesse, con la presenza di versanti estremamente ripidi, campi detritici e accumuli di frana, pareti rocciose, megablocchi in posizione instabile.

Il Settore Geologico regionale, con nota prot. n° 51262/DA1806B in data 08/11/2019, aveva evidenziato inoltre che gli elaborati allegati alla istanza non contenevano un livello di approfondimento proporzionale alla complessità del territorio attraversato;

Si comunicava quindi che, per valutare l'intervento nella sua interezza e verificarne la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla sua realizzazione, fosse necessario integrare gli elaborati progettuali come meglio dettagliato nella stessa nota, contestualmente si comunicava la sospensione del procedimento e si fissava il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa;

- con nota pervenuta in data 16/12/2019 protocollo in ingresso n° 60108/DA1813A, il Consorzio Strada Avranco evidenziava difficoltà nella presentazione della documentazione integrativa, anche in relazione all'evento meteorologico occorso nei giorni 22-25 novembre;

- con nota in data 17/12/2019, prot. n° 60391/DA1813A, valutata ampiamente giustificata la richiesta di proroga, veniva fissato il termine per la presentazione della documentazione integrativa nel giorno 17/02/2020;

- con nota pervenuta in data 11/02/2020 protocollo in ingresso n° 5913/DA1813B, il Consorzio Strada Avranco ha trasmesso le integrazioni richieste, entro il termine fissato;

- con nota prot. n° 82942/DA1819C pervenuta in data 21/02/2020, il Settore Geologico regionale, esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal Consorzio Strada Avranco, esprimeva il proprio parere positivo alla realizzazione dell'intervento proposto, allegato A al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, vincolato al rispetto di specifiche prescrizioni ed alla sottoscrizione dal parte del soggetto proponente di una specifica liberatoria nella forma prevista dagli art. 9 e 18, comma 7, delle N.T.A. del PAI.

Visto il verbale istruttorio in data 12/03/2019 a firma del Funzionario, Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricato dell'istruttoria tecnica per il rilascio della autorizzazione sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco, Allegato B al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, in cui si evidenzia che

- l'intervento interessa principalmente formazioni erbacee del piano subalpino, ed interferisce in modo non significativo con superfici forestali, costituite essenzialmente da nuclei di invasione a prevalenza di betulla ed acero montano, a cui si accompagnano esemplari di larice e sorbo;

- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale, e che l'asportazione della copertura forestale interesserà un numero limitato di soggetti;

- l'intervento possa essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante;

Considerato che il Funzionario incaricato esprime, sulla base delle precedenti considerazioni, parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, l'intervento proposto dal Consorzio Strada Avranco di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, con prescrizioni;

Considerato che in base alle attività istruttorie svolte risulta che :

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti dall'articolo 63 e dall'art. 64 della L.r. 44/2000 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- il progetto prevede la realizzazione una nuova pista agro-silvo-pastorale di collegamento tra la Borgata Faretto, in comune di Traversella e la Borgata Avranco, in comune di Valchiusa.
- per la realizzazione dell'intervento si rende necessario effettuare delle opere di scavo e riporto pari a 5.887,84 m<sup>3</sup>, con compensazione tra scavi e riporti; su una superficie pari a 12.700,00 m<sup>2</sup> di cui 959,00 m<sup>2</sup> boscata;
- l'intervento possa essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico del versante;
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale, e che l'asportazione della copertura forestale interesserà un numero limitato di soggetti;
- al termine dell'intervento si provvederà a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso la semina di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area interessata e sulle aree limitrofe;
- il richiedente non è tenuto dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto l'intervento è realizzato con il concorso finanziario della Unione Europea, dello stato e della Regione Piemonte;
- l'intervento, ammesso agli aiuti previsti dalla Operazione 4.3.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e pertanto ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a e b dell'art. 9 della L.r. n° 45/89;
- l'intervento rientra tra le attività di gestione forestale previste all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n° 34/2018, e pertanto non costituisce trasformazione del bosco come stabilito all'art. 8, comma 1, dello stesso Decreto, non rientra tra le attività di trasformazione previste all'art. 19, comma 1, della L.r. n° 4/2009, e non trova applicazione il comma 4 dello stesso articolo per l'attuazione della compensazione forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in

terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";

- gli artt. 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

#### *determina*

1) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il Consorzio strada Avranco (C.F. *omissis*) con sede in *omissis*, per la realizzazione di nuova viabilità rurale a servizio delle borgate Faretta ed Avranco nei Comuni di Traversella e Valchiusa, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Traversella al foglio n° 1, particelle n° 52, 82 ed 84, ed al NCT del comune di Valchiusa, già Vico Canavese, al foglio n° 17, particelle n° 8, 9, 10, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 36, 37, 41, 56, 60 e 153, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;

b) prima dell'inizio dei lavori:

- dovrà essere presentata specifica liberatoria, sottoscritta dal Legale rappresentate del Consorzio strada Avranco, nella forma prevista dagli art. 9 e 18, comma 7, delle N.T.A. del PAI, che escluda ogni responsabilità dell'Amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato, e che escluda future richieste di sostegno economico per il ripristino di danni dovuti a fenomeni erosivi od eventi alluvionali che interessassero la viabilità realizzata;

- dovranno essere trasmessi gli elaborati cartografici, anche in formato shape file, aggiornati in base alle modifiche puntuali apportate al tracciato, pur se di modesta entità quali quelle che interessano i

tratti compresi tra la sezione 14 e la 15 e tra la sezione 32 e la 36, dovute alle valutazioni effettuate a seguito dell'ulteriore rilievo geologico e geomorfologico di dettaglio;

c) il titolare dell'autorizzazione dovrà rispettare tutte le prescrizioni dettate:

- nel parere espresso dal Settore Geologico con nota prot. n° 82942/DA1819C pervenuta in data 21/02/2020, allegato A alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale;

- nel verbale istruttorio in data 12/03/2019 a firma del Funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica, Peterlin Dott. For. Gabriele;

d) il titolare dell'autorizzazione è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione allo scrivente Settore per le necessarie valutazioni;

e) i terreni movimentati, in particolare quelli ottenuti dallo scotico, devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo, coperti con teli antierosivi ed ubicati lontano dalle aree potenzialmente passibili di inondazione e/o interessate da fenomeni di valanga e/o pericolose in base alla predisposizione al franamento di queste, ovvero anche a distanza dagli edifici e dalla viabilità esistente;

f) il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque. Tutto il materiale di risulta dovrà essere allontanato prima delle successive lavorazioni.

g) al termine dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina entro la prima stagione utile per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.

h) il titolare dell'autorizzazione dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di inerbimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;

i) sia nel corso che al termine dei lavori dovrà essere effettuata un'adeguata regimazione delle acque superficiali; le acque di ruscellamento dovranno essere opportunamente drenate in adeguato sistema di smaltimento, evitandone il deflusso incontrollato;

l) per la realizzazione di tutte le opere i movimenti terra dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto; in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di scavo, eventualmente anche con l'installazione di opere provvisorie di contenimento;

m) durante la fase esecutiva dovranno essere integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, nell'elaborato Relazione integrativa Febbraio 2020, redatto dal Dott. Geol. Paolo Cambulli,

n) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisorie più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;

2) il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri:

a) comunicazione di inizio lavori;

b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

3) Il titolare dell'autorizzazione non è tenuto:

a) alla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto l'intervento è realizzato con il concorso finanziario della Unione Europea, dello Stato e della Regione Piemonte;

b) ad effettuare la compensazione prevista al comma 4 dell'art 19 della L.r. 4/2009 in quanto l'intervento rientra tra le attività di gestione forestale previste all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n° 34/2018, e pertanto non costituisce trasformazione del bosco come stabilito all'art. 8, comma 1, dello stesso Decreto;

4) la presente autorizzazione ha validità di anni tre a partire dalla data della presente Determinazione. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse ed nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione.

5) Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ;

6) La presente autorizzazione:

a) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

b) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

c) si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

d) s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del soggetto autorizzato di provvedere al monitoraggio dell'opera realizzata;

e) si intende rilasciata sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

7) Il Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino si riserva la facoltà di:

a) procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità da quanto previsto nel progetto autorizzato. Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

8) ai sensi dell'art. 2, commi 6 e 7 della L.r. 45/1989 e ss.mm.ii., l'opera è interdetta al passaggio di mezzi a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza e antincendio, dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali, dei mezzi dei proprietari o dei possessori o dei conduttori dei fondi serviti, nonché dei loro coniugi e dei loro parenti e affini di primo grado. Il divieto di passaggio deve essere reso pubblico mediante l'affissione, a cura del titolare dell'autorizzazione, di un apposito cartello recante la scritta: "Divieto di passaggio (art. 2, legge regionale 9 agosto 1989, n. 45)". L'accesso per scopi professionali deve essere giustificato con adeguata documentazione da esibirsi nel caso di controlli all'autorità di vigilanza.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE  
(A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)  
Firmato digitalmente da Elio Pulzoni

Allegato

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,  
Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico  
geologico@regione.piemonte.it  
geologico@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*) **21/02/2020**

Protocollo n. **8295 (\*) /A1819C**

Classificazione 13.160.70/2545/2019C

*(\*) indicati nei metadati Doqui Acta*

Settore A1813B - Tecnico regionale –  
Area metropolitana di Torino

*Riferimento vs. mail dell'11 febbraio 2020*

**OGGETTO** : Legge regionale 45/89

Prs 2014/2020 Operazione 4.3.2 Ripristino di strade al servizio di aziende agricole Bando 1/2016 per le zone montane e pedemontane alpine  
Realizzazione di Pista a servizio di borgate Faretta ed Avranco (Comuni di Traversella e Valchiusa) -Integrazioni  
*Contributo geologico.*

Il progetto in esame è stato istruito in una prima fase in seguito alla notifica via mail del 17/09/2019 da parte del Settore A1813a in relazione ad accordi precedentemente intrapresi tra tale settore e il Settore Geologico in relazione ai progetti di viabilità forestale e pastorale.


Successivamente con ns. prot. 00051262 del 08/11/2019 (inoltrata al proponente con nota del Settore Tecnico 00053044 del 18/11/2019) è stato inviato un primo parere in cui venivano richieste alcune integrazioni progettuali indispensabili per fare una valutazione dell'impatto sull'assetto idrogeologico locale

Con notifica via mail del '11 febbraio 2020 è stato indicato che sono pervenute le integrazioni da parte del proponente, al fine dell'espressione del parere definitivo

L'opera prevista consiste nella realizzazione di una nuova pista agro-silvo-pastorale per collegare le borgate Faretta e Avranco dalla strada esistente a sudovest delle stesse. La lunghezza totale della pista risulta essere pari a 1815 m. Al fine dell'espressione del parere è stata consultata la documentazione allegata al progetto ed è stato effettuato un sopralluogo il giorno 29/10/2019 insieme ai proponenti e ai progettisti.

Esaminati gli atti progettuali e le integrazioni si osserva che assolvono sia formalmente che sostanzialmente alle esigenze progettuali. In particolare è stata prodotta una carta geolitologica, è stata effettuata una analisi geostrutturale, è stata redatta una carta geomorfologica, è stato descritto il percorso per tratti omogenei, sono state effettuate delle sezioni con indicazioni della stratigrafia, sono state rielaborate le verifiche di stabilità. Il percorso è stato rettificato in taluni punti in relazione agli approfondimenti previsti.

Si evidenzia che a prescindere dalla qualità degli studi di supporto al progetto, la pista attraversa un territorio estremamente delicato dal punto di vista geologico tecnico e



REGIONE  
PIEMONTE



1970 | 2020  
PIEMONTE  
valori comuni  
*Una regione, tante storie*

*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo,  
Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica  
Settore Geologico  
geologico@regione.piemonte.it  
geologico@cert.regione.piemonte.it*

geomorfologico; inoltre il tracciato risulta essere soggetto a numerosi rischi naturali quali caduta massi, valanghe, colate detritiche.

In relazione alle finalità specifiche del presente parere, che riguarda il danno cagionato dall'opera all'assetto idrogeologico locale, si evidenzia che gli studi sono adeguati e si ritiene che l'opera sia realizzabile alle seguenti condizioni:

- nel corso dell'opera siano rigorosamente seguite le prescrizioni delle integrazioni e degli elaborati progettuali;
- qualora vengano rinvenute nel corso degli scavi delle venute d'acqua queste siano opportunamente drenate con opere superficiali e/o profonde e convogliate verso recettori adeguati;
- venga effettuato un disaggio preventivo lungo le principali pareti a monte e lungo il tracciato al fine di evitare rischi per le maestranze e eventuali frequentatori dei luoghi;
- nel corso dei lavori dovrà essere evitato di compiere operazioni che comportino la caduta di blocchi verso le aree circostanti, qualora questo fosse inevitabile, dovrà essere effettuata una attenta valutazione delle aree a rischio mettendo in sicurezza eventuali altri beni e tutelando l'incolumità di eventuali altri frequentatori dei luoghi;
- nel corso delle lavorazioni la direzione lavori dovrà assistere costantemente alle operazioni di scavo e riempimento soprattutto in occasione dell'attraverso di zone a grossi blocchi, al fine di evitare, come indicato in relazione, la mobilitazione dei blocchi maggiori, anche attraverso minime rettifiche delle sezioni.

Nella relazione integrativa viene più volte indicato che il soggetto proponente non chiederà danni in caso di danneggiamento dell'opera a causa di eventi naturali. A tal proposito non si ritiene sufficiente l'affermazione in un atto tecnico, ma deve essere sottoscritto un apposito atto liberatorio al pari di quanto prescritto dagli artt. 9 e 18 comma 7 della NTA del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Visto i rischi insistenti sul tracciato, dovrà essere redatto un preciso disciplinare d'uso che ne chiarisca periodi e modalità di utilizzo in sicurezza, anche in relazione a eventuali eventi meteorici estremi e alla presenza del manto nevoso, e ne dovrà essere interdetto l'uso per finalità differenti da quelle dichiarate in origine.

Funzionari referenti  
Daniele Drago  
[daniele.drago@regione.piemonte.it](mailto:daniele.drago@regione.piemonte.it)  
0114325236

PER IL RESPONSABILE DI SETTORE  
IL DIRETTORE  
Salvatore Martino Femia  
(firmato digitalmente)

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici

Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/1989

Richiedente: Consorzio Strada Avranco (C.F. OMISSIS)

Intervento: realizzazione di nuova viabilità rurale a servizio delle borgate Faretta ed Avranco

Comuni interessati: Traversella e Valchiusa (To)

### **VERBALE ISTRUTTORIO RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

Il sottoscritto funzionario della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, Peterlin Dott. For. Gabriele, incaricato dal Responsabile del Settore Tecnico regionale – Area metropolitana di Torino, Dott. For. Elio Pulzoni, dell'istruttoria tecnica della istanza pervenuta in data 16/09/2019 protocollo in ingresso n° 40966/A1813A , presentata dal Consorzio strada Avranco (P. IVA OMISSIS) con sede in OMISSIS, volta ad ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di nuova viabilità rurale a servizio delle borgate Faretta ed Avranco nei Comuni di Traversella e Valchiusa, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Traversella al foglio n° 1, particelle n° 52, 82 ed 84, ed al NCT del comune di Valchiusa, già Vico Canavese, al foglio n° 17, particelle n° 8, 9, 10, 16, 21, 23, 24, 25, 27, 36, 37, 41, 56, 60 e 153;

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- l'art. 63 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ”
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";

- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7.";
- l'istanza pervenuta in data 16/09/2019 protocollo in ingresso n° 40966/A1813A, con la quale il Consorzio strada Avranco (C.F. OMISSIS) con sede in OMISSIS, richiede l'autorizzazione per la realizzazione di nuova viabilità rurale a servizio delle borgate Faretta ed Avranco nei Comuni di Traversella e Valchiusa, in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici;

Considerato che:

- con nota prot. n° 42800/DA1813A in data 25/09/2019 si comunicava l'avvenuto avvio del procedimento inerente il rilascio della autorizzazione prevista dall'art. 1 della Legge regionale n° 45/1989 per la realizzazione delle opere per le quali era stata presentata istanza e contestualmente si richiedeva che gli elaborati progettuali fossero integrati con cartografia tematica geologica-geomorfologica e dei dissesti di dettaglio a scala non inferiore a 1:5.000 nel termine di quindici (15) giorni;
- il Consorzio strada Avranco, con nota in data 10/10/2019, protocollo in ingresso n° 45469/DA1813A, ha trasmesso le integrazioni richieste con nota prot. n° 42800/DA1813A in data 25/09/2019, entro il termine fissato;
- con nota prot. n° 53044/DA1813A in data 18/11/2019 si comunicava che in sede di sopralluogo in situ effettuato in data 28/10/2019 in concorso con il Dott. Geol. Daniele Drago, Funzionario del Settore Geologico regionale, incaricato della valutazione degli aspetti idrogeologici e geotecnici, era stato riscontrato che il percorso previsto attraversava un territorio montano dalle caratteristiche molto complesse, con la presenza di versanti estremamente ripidi, campi detritici e accumuli di frana, pareti rocciose, megablocchi in posizione instabile. Il Settore Geologico regionale, con nota prot. n° 51262/DA1806B in data 08/11/2019, aveva inoltre evidenziato che gli elaborati allegati alla istanza non contenevano un livello di approfondimento proporzionale alla complessità del territorio attraversato e che, per valutare l'intervento nella sua interezza e verificarne la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla sua realizzazione, risultasse necessario integrare gli elaborati progettuali come meglio dettagliato nella stessa nota.

Contestualmente si comunicava la sospensione del procedimento e si fissava il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione integrativa;

- con nota pervenuta in data 16/12/2019 protocollo in ingresso n° 60108/DA1813A, il Consorzio Strada Avranco evidenziava difficoltà nella presentazione della documentazione integrativa, anche in relazione all'evento meteorologico occorso nei giorni 22-25 novembre;

- con nota in data 17/12/2019, prot. n° 60391/DA1813A, valutata ampiamente giustificata la richiesta di proroga, veniva fissato il termine per la presentazione della documentazione integrativa nel giorno 17/02/2020;
- con nota pervenuta in data 11/02/2020 protocollo in ingresso n° 5913/DA1813B, il Consorzio Strada Avranco ha trasmesso le integrazioni richieste, entro il termine fissato;
- con nota prot. n° 82942/DA1819C pervenuta in data 21/02/2020, il Settore Geologico regionale, esaminata la documentazione integrativa trasmessa dal Consorzio Strada Avranco, esprimeva il proprio parere positivo alla realizzazione dell'intervento proposto, vincolato al rispetto di specifiche prescrizioni ed alla sottoscrizione dal parte del soggetto proponente di una specifica liberatoria nella forma prevista dagli art. 9 e 18, comma 7, delle N.T.A. del PAI.

Vista la documentazione allegata alla istanza, conservata agli atti, e le successive integrazioni, ed in particolare:

- la Relazione tecnico-economica, la Relazione idraulica e la Relazione geotecnica Maggio 2019 redatte dall'Ing. Gianluca Noascono, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Torino al n. 8292Y;
- la Relazione geologica Maggio 2019 redatta dal Dott. Geol. Paolo Cambuli iscritto all'Albo Professionale dei Geologi della Regione Piemonte al n° 850A ;
- la Relazione Forestale Ottobre 20180, allegata al progetto definitivo per la ammissione ali aiuti previsti dalla Misura 4, Sottomisura 4.3, Operazione 4.3.2 del P.S.R. 2014-2020, domanda di aiuto n° 20201064464, redatta dalla Dott.sa For. Elisa Ceria iscritta all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle province di Biella e Vercelli al numero 88A e dal Dott. Agr. Giulio Michele Monti iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali delle province di Biella e Vercelli al numero 47A
- la Relazione integrativa Febbraio 2020 redatta dal Dott. Geol. Paolo Cambuli in risposta alle osservazioni ed alla richiesta di chiarimenti ed approfondimenti sotto il profilo della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'opera;
- gli altri elaborati tecnici e cartografici allegati al progetto;

Considerato che

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- l'intervento ricade tra quelli previsti dall'articolo 63 e dall'art. 64 della L.r. 44/2000 per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- il Consorzio Strada Avranco (CUAA OMISSIS) con sede in OMISSIS, in data 14/10/2016, protocollo 33372-SIAP, ha presentato la domanda di aiuto n° 20201064464 per l'ammissione agli

aiuti previsti dalla Misura 4, Sottomisura 4.3, Operazione 4.3.2 per la realizzazione di interventi di miglioramento di viabilità rurale e la realizzazione di un nuovo acquedotto rurale a servizio delle borgate Faretta ed Avranco nei Comuni di Traversella e Valchiusa, già Vico Canavese;

- il Consorzio Strada Avranco, a conclusione della fase preliminare di istruttoria, è stato inserito nella graduatoria approvata con D.D. n. 1479/A1808A del 18/05/2017 del Responsabile del Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera tra le domande ammissibili e finanziabili;
- il Consorzio Strada Avranco, a conclusione della fase di istruttoria definitiva, è stato ammesso in via definitiva agli aiuti previsti dalla Operazione 4.3.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte con la D.D. n° 2589 del 26/07/2019;
- il progetto prevede la realizzazione una nuova pista agro-silvo-pastorale di collegamento tra la Borgata Faretto, in comune di Traversella e la Borgata Avranco, in comune di Valchiusa.

La nuova viabilità:

- trae origine e si collega alla viabilità esistente;
- all'altezza delle sezioni 39 e 40, alla quota di circa 1.330 m.s.l.m. interseca il rio Viasca, che non risulta incluso nell'elenco delle acque pubbliche o appartenete al demanio idrico fluviale;
- ha una lunghezza complessiva di 1.815 ml, da una quota di 1.264 m.s.l.m alla sezione 1 sino alla quota di 1.147 m.s.l.m. alla sezione 98, con larghezza pari a 3 ml, inclusa la banchina, e pendenza trasversale pari al 3% verso monte. E' prevista la realizzazione:
  - la realizzazione di due guadi a corda molle per il superamento del rio Viasca e di un rio minore di questo tributario, tra la sezione 38 e la 39 e tra la sezione 39 e la 40;
  - di due piazzole di scambio alla sezione 18 ed alla sezione 29, aventi larghezza complessiva, inclusa la piattaforma, pari a 7 ml.

Per la regimazione delle acque di versante e di piattaforma è prevista la realizzazione di canalette longitudinali in terra non armata di sezione trapezoidale e profondità pari a 0,30 m, a cui si aggiungono 9 "attraversamenti" che si possono equiparare a tombini in attraversamento. E' prevista inoltre la posa di circa 57 canalette trasversali in acciaio zincato tipo guard rail con interasse di circa 30 ml, atte a convogliare le acque di piattaforma nella canaletta longitudinale;

- risultano essere state introdotte modifiche puntuali al tracciato di modesta entità, che hanno interessano i tratti compresi tra la sezione 14 e la 15 e tra la sezione 32 e la 36, dovute alle valutazioni effettuate a seguito dell'ulteriore rilievo geologico e geomorfologico di dettaglio e sommariamente descritte nella Relazione integrativa Febbraio 2020 redatta dal Dott. Geol. Paolo Cambuli;
- l'intervento interessa principalmente formazioni erbacee del piano subalpino, ed interferisce in modo non significativo con superfici forestali, costituite essenzialmente da nuclei di invasione a prevalenza di betulla ed acero montano, a cui si accompagnano esemplari di larice e sorbo; Complessivamente sarà interessata una superficie di circa 960 m<sup>2</sup>, di incerta classificazione

come bosco secondo quanto previsto dall'art. 3 della L.r. n° 4/2009, per un totale di 66 soggetti, prevalentemente costituiti da acero e betulla;

- per la realizzazione dell'intervento si rende necessario effettuare delle opere di scavo e riporto pari a 5.887,84 m<sup>3</sup>, con compensazione tra scavi e riporti; su una superficie pari a 12.700,00 m<sup>2</sup> di cui 959,00 m<sup>2</sup> boscata;
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale, e che l'asportazione della copertura forestale interesserà un numero limitato di soggetti.
- al termine dell'intervento si provvederà a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso la semina di idonea vegetazione erbacea su tutta l'area interessata e sulle aree limitrofe;
- il richiedente non è tenuto dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto l'intervento è realizzato con il concorso finanziario della Unione Europea, dello Stato e della Regione Piemonte;
- l'intervento, ammesso agli aiuti previsti dalla Operazione 4.3.2 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e pertanto ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a e b dell'art. 9 della L.r. n° 45/89;
- l'intervento rientra tra le attività di gestione forestale previste all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n° 34/2018, e pertanto non costituisce trasformazione del bosco come stabilito all'art. 8, comma 1, dello stesso Decreto, non rientra tra le attività di trasformazione previste all'art. 19, comma 1, della L.r. n° 4/2009, e non trova applicazione il comma 4 dello stesso articolo per l'attuazione della compensazione forestale;

tutto ciò premesso il sottoscritto Funzionario ritiene che il progetto proposto, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza in materia forestale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, l'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione presentata dal Consorzio Strada Avranco, con le successive prescrizioni:

- dovranno essere integralmente rispettate:
  - le prescrizioni e le indicazioni costruttive indicate ed illustrate nell'elaborato Relazione integrativa Febbraio 2020, redatto dal Dott. Geol. Paolo Cambulli;
  - le prescrizioni e le raccomandazioni dettate dal Settore Geologico regionale con la nota prot. n° 82942/DA1819C pervenuta in data 21/02/2020;

- prima dell'inizio dei lavori:
  - dovrà essere presentata specifica liberatoria, sottoscritta dal Legale rappresentate del Consorzio strada Avranco, nella forma prevista dagli art. 9 e 18, comma 7, delle N.T.A. del PAI, che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato, e che escluda future richieste di sostegno economico per il ripristino di danni dovuti a fenomeni erosivi od eventi alluvionali che interessassero la viabilità realizzata;
  - dovranno essere trasmessi gli elaborati cartografici, anche in formato shape file, aggiornati in base alle modifiche puntuali apportate al tracciato, pur se di modesta entità quali quelle che interessano i tratti compresi tra la sezione 14 e la 15 e tra la sezione 32 e la 36, dovute alle valutazioni effettuate a seguito dell'ulteriore rilievo geologico e geomorfologico di dettaglio;
- nei tratti ove la pendenza longitudinale della nuova viabilità risulta pari o superiore al 10%, la canaletta longitudinale dovrà essere rivestita con materiale lapideo, geocomposito, geosintetico o calcestruzzo debolmente armato;
- la pendenza trasversale della piattaforma dovrà di norma essere realizzata con pendenza pari al 3% verso valle. Potrà essere adottata una pendenza trasversale verso monte in base alla situazione locale che dovrà essere valutata tratto per tratto dal Geologo incaricato;
- le canalette trasversali dovranno essere collocate con un passo non superiore a 25 ml. Laddove la pendenza longitudinale risulti pari o superiore al 10% si dovrà adottare un passo inferiore;
- la pendenza longitudinale massima nei tornanti dovrà essere pari a non oltre il 6%;

Torino 12/03/2020

Visto  
Il Responsabile di Settore  
Elio Dott. For. Pulzoni

Il Funzionario incaricato  
Peterlin Dott. For. Gabriele